

La Sicurezza Generale dei Prodotti - GPSD - tra presente e futuro

A cura di Fabrizio Tacca - Funzionario Tecnico Area Normazione Internazionale UNI



La libera circolazione dei prodotti sul territorio della Comunità Europea è subordinata alla garanzia di un livello minimo di sicurezza e questo livello è stabilito dalle direttive cosiddette "verticali" sui singoli prodotti. Lo strumento fornito da queste direttive era estremamente utile ma insufficiente a soddisfare la necessità di disciplinare un altissimo numero di prodotti in un tempo ragionevolmente breve. La Comunità ha deciso quindi di affrontare il problema utilizzando un altro criterio, emanando quindi direttive definite "nuovo approccio", sempre verticali dato che riguardano un prodotto specifico o una categoria di prodotti, ma più brevi in quanto non regolamentano tutti gli aspetti ma fissano una serie di principi fondamentali lasciando la possibilità di utilizzare riferimenti a norme tecniche elaborate dagli enti europei di normazione.

Con questo nuovo approccio i tempi si riducono ma rimane aperta la questione relativa a tutti quei prodotti per i quali non è ancora stata emanata una direttiva e quindi nessun riferimento ad uno standard minimo di sicurezza. A questo punto la Comunità ha introdotto un ulteriore approccio complementare a quello verticale, di tipo "orizzontale", direttive quindi che non riguardano settori o prodotti specifici ma tutti i prodotti di consumo. La Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSD) pubblicata per la prima volta nel 1992 e poi sostituita nel 2001 da un nuovo testo, è una direttiva orizzontale complementare entrata ufficialmente in vigore il 15 gennaio 2004, data entro la quale gli stati membri dovevano implementarla tramite legge nazionale. La GPSD si applica a tutti i prodotti di consumo salvo a quelli già coperti da specifica direttiva. Il quadro legislativo fissato dalle due successive Direttive sulla Sicurezza Generale dei prodotti ha stabilito per oltre due decenni un sistema per la si-

curezza dei prodotti e per la sorveglianza del mercato che favorisce la diffusione una cultura generale sul fatto che ogni prodotto deve essere sicuro e ha integrato il ruolo delle norme armonizzate per i prodotti non soggetti ad una specifica legislazione europea. La GPSD assicura al consumatore un alto livello di protezione, creando un requisito generale di sicurezza per i prodotti di consumo, fissando obblighi per gli Stati Membri e autorità per la sorveglianza del mercato nazionale, stabilendo procedure per lo scambio di informazioni e per l'attivazione di interventi rapidi sui prodotti non sicuri. Tuttavia i ricorrenti allarmi sulla sicurezza dei prodotti hanno evidenziato la necessità di un sistema che agisca più rapidamente, in maniera più efficiente e costante attraverso la Comunità e che sia allo stesso tempo abbastanza flessibile da adattarsi alle sfide della globalizzazione. La Commissione ha avviato la revisione della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, incluse le disposizioni sulla sorveglianza del mercato, sulla base delle conclusioni contenute nelle Rapporti del 2009 sull'implementazione della stessa direttiva e dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione e dal funzionamento del RAPEX = rapid alert system for non-food consumer products cioè sistema di allerta per i prodotti di consumo non alimentari. Il Rapporto Schaldemose¹ del Parlamento Europeo del 2010 sulla revisione della GPSD e della sorveglianza del mercato ha rilevato diverse criticità nel presente quadro legislativo a tre livelli (Nuovo Quadro Legislativo adottato nel 2008, GPSD e direttive di armonizzazione settoriali), asserendo che questo sistema potrebbe provocare incertezza e confusione nel mercato interno.

La consistenza e la coerenza tra i vari livelli della legislazione europea sulla sicurezza dei prodotti, in particolare la GPSD e la le-

gislazione europea settoriale sulla sicurezza dei prodotti sono state esaminate a fondo tramite consultazione pubblica. L'opinione degli stakeholder sull'interazione tra questi livelli è stata molto critica in quanto percepita come "troppo complessa" e "difficile da comprendere". Nel mese di febbraio 2013 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per "Un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di largo consumo che, tra l'altro, dovrebbe abrogare la direttiva 2001/95/EC (GPSD)". La proposta è parte del "Pacchetto per la sicurezza del prodotto e la sorveglianza del mercato" che include anche un piano d'azione pluriennale che copre il periodo 2013-2015. Il "Single Market Act (2011) prevedeva la revisione della GPSD e la predisposizione di un piano per la sorveglianza del mercato come iniziativa che contribuisse ad agevolare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il "Single Market Act II, adottato nel 2012, conferma il "Pacchetto sulla sicurezza del prodotto e la sorveglianza del mercato" come azione chiave per "migliorare la sicurezza dei prodotti che circolano nella Comunità Europea". Il dossier tenta una disamina il più possibile completa dei vari aspetti legati alla GPSD tenendo conto dei punti di vista e delle esperienze di principali attori come CEN, ANEC, e degli stakeholders coinvolti, focalizzando come quest'ultimi sono attivi nel processo di definizione degli standard minimi di sicurezza dei prodotti considerati dalla GPSD e come possono contribuire a migliorarla col processo di revisione in atto.

Note

¹ Christel Schaldemose: Relazione sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato (Documento di seduta del Parlamento Europeo - 24/02/2011)

Anteprima, novità e revisione della GPSD. Funzionamento, obblighi e punti chiave per i produttori

La Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (2001/95/EC) è una direttiva dell'Unione Europea di tipo "orizzontale" complementare alle specifiche direttive "verticali" sui prodotti, cosiddette "Nuovo Approccio" e copre i prodotti che non sono oggetto di specifiche leggi comunitarie. La GPSD è entrata in vigore al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) nel 15 gennaio 2002 e sostituisce la Direttiva 92/59/EEC. In realtà ha assunto validità solo dal gennaio 2004, data ultima per la dovuta implementazione degli stati membri tramite legge nazionale. Questa direttiva comunitaria orizzontale, introduce un requisito generale di sicurezza dei prodotti e contiene disposizioni in materia di obblighi generali di fabbricanti e distributori, in materia di controllo dell'applicazione dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti e in materia di scambio rapido di informazioni. La sicurezza dei prodotti deve essere valutata privilegiando le categorie di consumatori particolarmente vulnerabili ai rischi presentati dai prodotti in esame, in particolare i bambini e le persone anziane. Pur non contemplando i servizi, la direttiva si applica ai prodotti che sono forniti o messi a disposizione dei consumatori nell'ambito di una prestazione di servizi per essere utilizzati dagli stessi, escludendo le attrezzature su cui i consumatori viaggiano o che sono manovrate da chi presta servizi. La direttiva fornisce anche alla Commissione la possibilità di dare mandati al CEN per lo sviluppo di norme europee per specifici prodotti. Questi mandati si basano sui "requisiti di sicurezza" per assicurare che i prodotti conformi a queste norme soddisfino i requisiti generali di sicurezza della GPSD. Dopo aver consultato formalmente il "Comitato della Direttiva", la Commissione decide in merito a questi requisiti che sono simili ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive Nuovo Approccio. Il Comitato della Direttiva è nominato dalla Commissione Europea ed è composto dalle rappresentative delle Autorità Nazionali degli

TABELLA DEGLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE E DEL DISTRIBUTORE

PRODUTTORE	DISTRIBUTORE
Immettere sul mercato prodotti sicuri	Agire con diligenza nell'esercizio della propria attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri
Fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi	Non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella qualità di operatore professionale
Adottare misure proporzionate in base alle caratteristiche del prodotto, che comprendono: - l'indicazione dell'identità e gli estremi del produttore, il riferimento al tipo di prodotto; - i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza	Partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità di vigilanza competenti
Effettuare il richiamo e il ritiro dei prodotti pericolosi	Conservare e fornire la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti
Collaborare con le autorità di vigilanza	Collaborare con le autorità di vigilanza
Indicare i prodotti pericolosi alle autorità competenti	Indicare i prodotti pericolosi alle autorità competenti

stati membri incaricate di implementare a livello nazionale la direttiva. Osservatori, incluse le rappresentative del CEN, possono essere invitati a partecipare alle riunioni sugli argomenti specifici.



PRODOTTO	Qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Tale definizione non si applica ai prodotti usati forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi chiaramente la persona cui fornisce il prodotto.
PRODOTTO SICURO	Qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti: <i>a) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;</i> <i>b) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;</i> <i>c) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;</i> <i>d) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani.</i> La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come «non sicuro» o «pericoloso».
PRODOTTO PERICOLOSO	Qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di «prodotto sicuro».
RISCHIO GRAVE	Qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche.
PRODUTTORE	a) Il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; b) Il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; c) Gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
DISTRIBUTORE	Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
RICHIAMO	Le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.
RITIRO	Qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

La Direttiva 2001/95/CE introduce importanti nuovi obblighi per produttori, distributori e autorità di controllo in relazione ai prodotti di consumo. La direttiva del 2001 estende notevolmente gli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/59/EEC. Le imprese devono valu-

tare attentamente come predisporre sistemi che consentano loro di adempiere agli obblighi imposti dalla GPSD.

Le principali differenze sono le seguenti:

1. L'obbligo per i produttori di informare le autorità in caso di immissione di prodotti

pericolosi sul mercato. Per le aziende che vendono in tutta Europa, la sfida consiste nell'implementare azioni a livello operativo che identificano i problemi in modo rapido e che permettono un approccio immediato che coinvolge tutti i distributori e le differenti autorità nazionali.

2. L'obbligo per i produttori di adottare le opportune azioni post-vendita, incluso il richiamo di prodotti dai consumatori, se necessario.

Anche le autorità si vedono aumentati obblighi e poteri, con l'obiettivo di rafforzare la sorveglianza del mercato, l'applicazione, e il coordinamento tra di loro.

L'opportunità della valutazione del rischio

In considerazione del fatto che la normativa si riferisce ai rischi, e cambiamenti nella percezione dei rischi, è logico che i produttori e i distributori devono entrambi effettuare un'analisi del rischio sui loro prodotti prima di immerterli sul mercato e mantenere questo continuo aggiornamento alla luce delle nuove informazioni di sicurezza. Questo dovrebbe fornire una valida base per giungere alla conclusione che il prodotto soddisfa l'obbligo generale di sicurezza e che può essere immesso sul mercato, ma anche una base per la successiva valutazione delle informazioni sui rischi ulteriori: valutare se il prodotto continua a soddisfare il criterio o se è necessario procedere con la notifica.

I legislatori spesso fanno riferimento alla necessità o all'obbligo per i produttori e distributori di mantenere una valutazione dei rischi documentata.

Tuttavia, non vi è alcun obbligo giuridico specifico nella GPSD per un produttore (o distributore) di intraprendere una valutazione del rischio. Anche se la valutazione del rischio è implicito sia una questione di "buona pratica" al fine di impostare un sistema di successo, non è un obbligo di legge ai sensi della direttiva. Infatti, le aziende possono a tutti gli effetti assumersi la responsabilità di non intraprendere alcuna valutazione del rischio. La legge lascia la scelta alle singole imprese in tal senso. Sarebbe inoltre necessario stabilire esattamente ciò che è necessario, al fine di effettuare una valutazione di rischio accettabile.

I produttori quindi (ed eventualmente i distributori a meno che non possano contare sulle valutazioni dei produttori) farebbero bene ad effettuare una valutazione documentata dei rischi su ogni serie di prodotti prima che sia commercializzata.

La nuova revisione della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti

Quali sono le principali criticità che la nuova revisione della GPSD si propone di affrontare?

RAPEX

Che cos'è il RAPEX	IL RAPEX il sistema rapido di allerta europeo per i prodotti di consumo non alimentari che presentano seri rischi per la salute dei consumatori. È stato creato in relazione all'articolo 12 della GPSD.
Obiettivi del RAPEX	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati UE, la Commissione e l'Autorità di Vigilanza EFTA sulle misure preventive e restrittive adottate in relazione ai prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori; - Informare gli Stati UE, la Commissione e l'Autorità di Vigilanza EFTA del conclusioni del follow-up misure adottate dalle autorità nazionali in materia di informazione scambiate attraverso il RAPEX. <p>I dati del RAPEX aiutano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire e limitare l'offerta ai consumatori di prodotti pericolosi; b) monitorare l'efficacia e la coerenza delle attività di sorveglianza del mercato e di applicazione effettuate dalle autorità degli Stati UE; c) identificare i bisogni e fornire una base per l'azione a livello UE; d) garantire l'applicazione coerente dei requisiti di sicurezza dei prodotti SEE e quindi la lisciare il funzionamento del mercato interno.
Componenti del RAPEX	<p>RAPEX è costituito da diversi elementi complementari, che sono fondamentali per un efficace ed efficiente funzionamento. I più importanti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il quadro giuridico, che regola il funzionamento del sistema (vale a dire la GPSD e le Linee guida); b) l'applicazione on-line (applicazione RAPEX), che permette agli Stati UE, alla Commissione e all'Autorità di Vigilanza EFTA di scambiarsi informazioni rapidamente tramite un piattaforma "web-based"; c) la rete dei Punti di Contatto RAPEX, che è costituita dai singoli punti di contatto RAPEX responsabili dell'operatività del sistema in tutti gli Stati UE; d) le reti nazionali RAPEX istituite in tutti gli Stati UE, che comprendono i Punti di Contatto RAPEX e tutte le autorità coinvolte nel garantire la sicurezza dei prodotti di consumo; e) il Team RAPEX della Commissione nel dipartimento responsabile della GPSD, che esamina e convalida documenti presentati tramite il sistema RAPEX da parte degli Stati membri, e mantiene e garantisce il corretto funzionamento del sistema RAPEX in relazione a questi stati; f) il Team dell'Autorità di Vigilanza RAPEX dell'EFTA che esamina e convalida i documenti presentati dagli Stati EFTA, in vista della trasmissione alla Commissione, e che mantiene e garantisce il corretto funzionamento del sistema RAPEX per quanto riguarda questi Stati; g) il website RAPEX (http://ec.europa/rapex), che fornisce un sommario delle notifiche RAPEX in applicazione dell'Articolo 16 (1) della direttiva; h) Pubblicazioni RAPEX, come le statistiche RAPEX, i rapporti annuali e altro materiale promozionale RAPEX.
Criteri di notifica del RAPEX	<p>RAPEX, che è istituito ai sensi dell'articolo 12 della GPSD, si applica alle misure che impediscono, limitano o impongono particolari condizioni all'immissione sul mercato e l'uso di prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.</p> <p>I produttori e i distributori devono informare l'autorità nazionale su tutti i prodotti pericolosi da loro immessi sul mercato, quando si realizzano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il prodotto è destinato ai consumatori o può essere utilizzato dai consumatori; - il prodotto presenta rischi per i consumatori (per es. shock elettrico, soffocamento, lesioni, rischi connessi alle sostanze chimiche); - il prodotto è sul mercato; - i rischi sono tali che il prodotto non può rimanere sul mercato e i produttori e i distributori hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti preventivi e correttivi opportuni.
Chi deve notificare?	<p>L'obbligo di notifica riguarda sia i produttori che i distributori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il produttore è il primo a scoprire che il prodotto è pericoloso, è tenuto a informare l'autorità nazionale competente e a trasmettere copia delle informazioni al distributore; - se è il distributore il primo a scoprire che il prodotto è pericoloso, spetta a quest'ultimo informare l'autorità nazionale competente e trasmettere copia delle informazioni al produttore.
Dove inviare la notifica?	La notifica deve essere inviata alle autorità nazionali dello stato membro in cui è stato commercializzato il prodotto pericoloso. Ogni stato membro ha designato le autorità incaricate di ricevere le notifiche dei prodotti pericolosi. Un elenco di tali autorità è disponibile sul sito web della Commissione europea: http://ec.europa.eu/consumers/safety/links/index_en.htm
Contenuto del modulo di notifica	<p>Ogni notifica deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle autorità e sulle imprese che ricevono il modulo, - sul produttore/distributore che lo invia, - sul prodotto notificato, - sui provvedimenti correttivi presi dall'operatore economico, - sulle imprese della catena della distribuzione che detengono i prodotti interessati.

Misure

Tutte le categorie di misure preventive e restrittive adottate in relazione alla commercializzazione e all'uso dei prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi del sistema RAPEX. L'articolo 8 (1) (b) (f), della direttiva contiene un elenco di diverse categorie di misure che sono soggette a notifica attraverso il RAPEX:

- a) marcare un prodotto con opportune avvertenze sui rischi che esso può presentare;
- b) rendere la commercializzazione di un prodotto soggetta a condizioni preventive;
- c) informa i consumatori sui rischi che possono essere causati da un prodotto per determinate persone;
- d) divieto temporaneo di fornitura, offerta di fornitura ed esposizione di un prodotto;
- e) divieto di commercializzazione di un prodotto e le eventuali misure di accompagnamento;
- f) ritiro di un prodotto dal mercato;
- g) richiamo di un prodotto da parte dei consumatori;
- h) distruzione di un prodotto ritirato o richiamato.

Ai fini del sistema RAPEX, il termine "ritiro" è utilizzato esclusivamente per le misure volte a impedire la distribuzione, l'esposizione e l'offerta di un prodotto pericoloso per i consumatori, mentre il termine "richiamo" viene utilizzato solo per le misure dirette a ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che è già stato reso disponibile ai consumatori da un produttore o distributore.

A livello generale

1) La mancanza di coerenza tra i vari livelli relativi alle norme di sicurezza sui prodotti non alimentari che portano ad una inconsistente applicazione nella pratica.

La proliferazione dei testi legislativi che regolano la vigilanza del mercato dei prodotti, accennato nel rapporto Schaldemose, produce incertezze e incoerenze e provoca confusione. La revisione si occuperà, in particolare, di risolvere il problema delle incoerenze e delle sovrapposizioni tra gli obblighi di sicurezza degli operatori economici nell'ambito della direttiva GPSD e le direttive specifiche nuovo approccio.

Le norme sulla sicurezza del prodotto possono essere facilmente "digerite" dagli operatori economici se sono coerenti, visibili e di facile applicazione. Mentre la visibilità aiuta gli operatori economici ad evitare i costi di ricerca di informazioni relative all'esistenza di regole, la coerenza della legislazione dà chiarezza e certezza del diritto sui contenuti dei requisiti di sicurezza dei prodotti e, quindi, evita ulteriori spese legali per la ricerca di regole applicabili. Di conseguenza, avere a disposizione permette una facile individuazione di quali requisiti di sicurezza dei prodotti si applicano in quali situazioni senza incorrere in pesanti costi di ricerca di informazioni o

scontrarsi con difficoltà di interpretazione.

Nello specifico

2) Problemi con l'identificazione del fabbricante e/o del distributore del prodotto.

Il problema della identificazione dei produttori e/o importatori di prodotti di consumo è imputabile alla non chiara definizione dell'obbligo che consente l'identificazione delle persone responsabili dell'immissione del prodotto sul mercato dell'UE (questa tracciabilità collega il prodotto alla persona responsabile).

3) Lacune nelle procedure che portano alla creazione di mandati per lo sviluppo di norme UE per i prodotti di consumo, sotto la GPSD.

Secondo le regole vigenti, i prodotti non sicuri sul mercato o i nuovi rischi emergenti non sono trattati in modo efficiente e tempestivamente. I tempi medi dalle discussioni iniziali per stabilire i requisiti di sicurezza (nei mandati) fino a quando ci sarà la pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea può essere stimato in circa sei anni.

La risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 marzo 2011, sulla revisione della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti e la Sorveglianza del mercato, ha introdotto alcuni punti essenziali da seguire nella revisione della GPSD:

1) *sostiene la revisione della GPSD e del regolamento (CE) n. 765/2008¹ sul piano delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici quali definiti nella decisione n. 768/2008/CE², evitando ad un tempo di creare inutili oneri amministrativi, soprattutto per le PMI; ritiene che l'esistenza di un regolamento unico sia il solo modo di instaurare un sistema unico di sorveglianza del mercato per tutti i prodotti; esorta quindi la Commissione a istituire un*

sistema unico di sorveglianza del mercato per tutti i prodotti, basato su unico atto legislativo che copra sia la GPSD che il regolamento (CE) n. 765/2008; ritiene che questo nuovo atto legislativo dovrebbe essere creato per conseguire un elevato livello di sicurezza dei prodotti e di sorveglianza del mercato, chiarendo la base giuridica e tenendo conto delle disposizioni sviluppate più compiutamente nei due atti legislativi esistenti;

2) *chiede alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare criteri più precisi per la valutazione della sicurezza e dei rischi derivanti dalla mancata conformità dei prodotti alla legislazione UE;*

3) *ritiene problematico che i prodotti azionati da fornitori di servizi non rientrino nel campo di applicazione dell'attuale GPSD, ossia che l'applicazione dei requisiti generali di sicurezza sia prevista laddove il prodotto sia maneggiato dal consumatore nei locali del fornitore di servizi, ma non laddove lo stesso prodotto venga azionato da quest'ultimo; sottolinea la necessità di avviare a questo vuoto giuridico;*

4) *chiede la semplificazione della legislazione europea sulla sicurezza dei prodotti, in particolare alla luce degli obiettivi della Commissione «Legiferare meglio» e «Pensare anzitutto in piccolo» di cui alla comunicazione intitolata «Verso un atto per il mercato unico», e sollecita l'inclusione nella proposta rivista delle disposizioni sui prodotti che imitano gli alimenti;*

5) *chiede che, in aggiunta ai già presenti riferimenti ai «bambini» e agli «anziani», sia introdotto anche un riferimento ai «disabili», allo scopo di garantire la sicurezza del più ampio spettro di consumatori particolarmente vulnerabili;*

6) *invita la Commissione a includere l'obblighi*

Note

¹ Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

² Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

go per i produttori di effettuare un'analisi dei rischi nella fase di progettazione del prodotto; chiede che i rischi eventualmente rilevati vengano documentati e messi a disposizione delle autorità pubbliche.

Conclusioni

Alla luce dell'attuale situazione relativa alla Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti e delle implicazioni relative alla sua prossima revisione, potrebbe essere utile per le aziende porre l'attenzione sui seguenti punti focali:

- 1) stabilire e mantenere buone relazioni con le autorità locali;
- 2) stabilire e tenere aggiornata una ben documentata valutazione del rischio per ogni prodotto, con una nota per ogni possibile rischio e la dimostrazione che il rischio è minimale, compatibile con l'utilizzo del prodotto e accettabile: questa procedura fornisce una valida giustificazione per concludere che il prodotto è e rimane sicuro dal punto di vista legale;
- 3) stabilire un sistema per implementare adeguate azioni post-vendita, compreso il richiamo;
- 4) identificare sistemi per ridurre lo scopo delle possibili azioni post-vendita, come ad esempio la marcatura dei lotti o la comunicazione con i consumatori;
- 5) assicurarsi la collaborazione di consulenti esperti in progettazione, valutazione del rischio, richiami e questioni giuridiche.

Fabrizio Tacca

Funzionario Tecnico Area Normazione Internazionale UNI

L'esperienza del CATAS

Il Codice del consumo "Decreto Legislativo 6 settembre 2005, N. 206" è il riferimento che comprende tutta la legislazione Europea (Direttive) e Nazionale (e.g. quella che riguarda la scheda prodotto) relativamente ai prodotti al consumo.

Tra le varie direttive che recepisce c'è ovviamente anche la GPSD (95/2001/EEC), che come ampiamente già descritto in queste pagine, descrive puntualmente quali sono gli obblighi dei produttori dei prodotti al consumo, cioè quelli destinati ad essere fruiti dal consumatore, quali siamo tutti noi quando agiamo al di fuori delle nostre attività lavorative.

Risulta pertanto quanto ampia è la portata di questa legislazione sia dal punto di vista dei produttori che anche dei consumatori.

Il mobile e l'arredo in generale è una com-



ponente importante della nostra vita ed esperienza di consumatori, ricoprendo aspetti funzionali e culturali unici tra i prodotti al consumo ritagliandosi quindi una posizione particolare all'interno della complessa relazione con la legislazione in oggetto. Se poi ci mettiamo anche la struttura del settore industriale dell'arredo in Italia, oggi in particolare difficoltà di mercato e di posizionamento internazionale, la situazione diventa ancora più complessa e necessita di alcuni punti di riferimento chiari, condivisibili e facilmente comprensibili da tutti gli operatori coinvolti, consumatori inclusi.

Come laboratorio che opera nel mondo del mobile in ambito internazionale, il Catas è un punto di osservazione del mercato decisamente privilegiato in quanto a contatto con molte aziende sia italiane che estere e con molteplici casi di domande/ricieste/dubbi che ogni giorno mettono alla prova il nostro spessore "culturale" sull'argomento.

Nonostante la direttiva sia datata 2001, e il D.Lgs 2005, è da poco tempo che sta nascendo la richiesta da parte del mercato del mobile domestico (oggetto della legislazione) di una conformità e/o evidenza alla "legislazione vigente". Tralasciando le richie-

ste che chiedono una non dovuta marcatura CE, fatto salvo i casi in cui l'arredo rientra dovuto a caratteristiche che la obbligano (e.g. bassa tensione EMC etc), l'appello alle leggi sembra sia diventato una specie di "must" per dimostrare che si è al passo coi tempi! È da questo punto che allora inizia l'operazione di informazione sulla legge e sulla relazione con le norme Europee.

Diciamo subito che delle molte norme sulla sicurezza sull'arredo prodotte in ambito CEN, solo due per il momento sono elencate nella lista delle norme che danno presunzione di sicurezza.

Nonostante questa situazione "fluida" è doveroso partire da queste norme per una valutazione della sicurezza di quanto si sta immettendo sul mercato. Questo è il nostro approccio e con l'azienda di turno esaminiamo il prodotto partendo proprio dal suo esame alla luce della norma. Questo processo è molto delicato ed è già un notevole passo in avanti in quanto coinvolge un atteggiamento critico verso il proprio prodotto. Va da sé che uno prosiegua logico di questo esame porta inevitabilmente alla necessità di una verifica mediante le prove previste dalla norma considerata. Questo passo molte vol-



te è difficile in quanto è visto come un costo fine a se stesso e di dubbio ritorno, specialmente considerando la contingenza attuale. Considerando la legislazione attuale, le altre leggi contenute nel Codice del Consumo, riteniamo che l'evidenza oggettiva di parte terza non sia solo un'opzione delle aziende ma debba essere anche parte della "cultura aziendale" ed elemento fondamentale di ogni strategia.

L'utilizzo di una norma volontaria che definisce i requisiti di sicurezza può talvolta non bastare per coprire tutto quanto identificato in una analisi dei rischi connessi all'utilizzo del prodotto. In questo caso è necessario utilizzare quanto disponibile come altre prove e/o valutazioni e non ultimo, una accurata redazione delle informazioni sull'uso, parte integrante della scheda prodotto. Anche in questo caso è notevole l'impegno che un laboratorio come il CATAS deve porre per aiutare il produttore nella stesura di questo indispensabile strumento. Possiamo affermare che sono in aumento notevole le richieste in tal senso segno questo che qualcosa sta cambiando nell'attenzione a questi aspetti, sia da parte delle aziende che anche da parte della grande distribuzione organizzata.

Questi segnali sono decisamente confortanti e accendono una piccola, per il momento, luce su un futuro difficile, da costruire con fatica ma anche ricco di possibilità e di opportunità per il comparto del mobile.

Inoltre ritengo che l'utilizzo del dinamico rapporto tra la direttiva e le norme volontarie sia uno dei pochi elementi distintivi con cui differenziarsi in un mercato sovraffollato di prodotti di incerte prestazioni, sicurezza in primis.

Andrea Giavon
Direttore Generale CATAS

GPSD, mobili e produttori

L'arredo fa parte del familiare ambito domestico e non è comunemente percepito come fonte di rischi. Tuttavia, come prodotto destinato al consumatore che non è oggetto di disposizioni comunitarie specifiche che ne trattino la sicurezza, ricade nel campo di applicazione della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE (GPSD, General Product Safety Directive). A ben vedere, e le statistiche lo dimostrano, l'ambiente domestico risulta essere teatro di incidenti frequenti, più di quanto si pensi. In pochi casi i mobili risultano esserne la causa, ma, soprattutto quando si tiene conto della presenza in casa di utenti deboli (bambini, anziani, ecc.) diversi aspetti devono essere tenuti sotto controllo al fine di mitigare i rischi che possono presentarsi durante l'uso quotidiano degli arredi. L'assenza di bordi taglienti, di punti di possibile intrappolamento o di cessoamento e schiacciamento quando sono coinvolti meccanismi, insieme alle verifiche di stabilità e di resistenza meccanica costituiscono alcuni dei requisiti fondamentali rilevanti per garantire la sicurezza di questa categoria di prodotti. Altri aspetti, come la presenza o le emissioni di sostanze pericolose, sono anche di importanza fondamentale e perciò oggetto di legislazione specifica. La direttiva 2001/95/CE, recepita in Italia nella parte IV del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ha lo scopo principale di tutelare il consumatore. Tuttavia, volendone vedere gli effetti anche dal punto di vista del produttore - di arredi, in questo caso - è evidente come essa rivesta un'importante funzione di salvaguardia del nostro mercato, delle maggiori garanzie (e della maggiore qualità) che i prodotti europei in generale offrono rispetto a concorrenza basata soltanto sul prezzo minore. Già l'obbligo di indicare l'identità e gli estremi del produttore sul prodotto o sull'imballaggio con eventuale menzione della partita o lotto di

produzione, per premettere l'attuazione delle misure correttive necessarie quando si verifichi l'esistenza sul mercato di prodotti non sicuri (richiamo, ritiro, ecc.), costituiscono un importante passo verso la tracciabilità e l'assunzione di responsabilità di produttore e distributore.

Del resto, si tratta di prescrizioni che si integrano naturalmente con quanto previsto in Italia fin dal 1991 in merito alle informazioni obbligatorie che il produttore deve fornire al consumatore, ad esempio per mezzo della "scheda prodotto", che FederlegnoArredo ha da subito promosso presso i propri associati come strumento di comunicazione trasparente al consumatore, tale da valorizzare in modo non ambiguo le caratteristiche del prodotto e tale da permettere al consumatore, tramite le apposite indicazioni d'uso obbligatorie, un utilizzo in sicurezza del bene acquistato.

Il meccanismo della presunzione di sicurezza previsto dalla direttiva, tramite il ricorso (pur non esclusivo) alla conformità alle norme tecniche di settore fornisce al produttore un agevole percorso per "essere in regola" prima di immettere un prodotto di arredo sul mercato europeo. Il produttore non è lasciato solo nell'effettuare la valutazione dei rischi connessi all'uso del proprio prodotto, ma gli viene fornita una soluzione, indicando una strada maestra da seguire. Le norme europee EN per il settore dell'arredo costituiscono oramai una solida base, comune ai paesi della UE, per valutare la sicurezza dei mobili di ogni tipo e per ogni destinazione d'uso. D'altra parte il mancato utilizzo delle norme tecniche, che sono e devono rimanere volontarie, non deve essere vista come presunzione di "non sicurezza" del prodotto, visto che la direttiva lascia la possibilità di adottare diverse metodi di valutazione.

Le norme del comitato tecnico del CEN responsabile sull'arredo (CEN/TC 207 "Furniture") sono conosciute dal settore, molte di esse hanno alle spalle una storia più che decennale di utilizzo ed hanno dimostrato sul campo la loro efficacia nel contribuire a prevenire incidenti. Il monitoraggio continuo dei pochi casi di incidenti che purtroppo di tanto in tanto si verificano, la loro analisi e la conseguente revisione periodica delle norme applicabili da parte del CEN/TC 207 fa sì che le prescrizioni delle norme risultino sempre più efficaci. Tuttavia il requisito generale di sicurezza ("il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri") può essere declinata in requisiti del singolo tipo di prodotto in modo diverso, più o meno esteso. Volendo spingere ad esempio verso un sempre maggior grado di protezione del consumatore europeo e del mercato interno europeo, è possi-

bile agire sulle norme tecniche volontarie del CEN/TC 207 e allargare i requisiti di sicurezza agli aspetti di durabilità e resistenza meccanica, che hanno pur sempre un impatto sulla sicurezza del prodotto, anche se a volte meno immediato di altri. I confini tra i requisiti di sicurezza e quelli di idoneità all'uso dei prodotti sono spesso sfumati e le frequenti discussioni in merito nel comitato tecnico CEN lo dimostrano. L'innalzamento del livello minimo richiesto ed una più ampia gamma di requisiti considerati è una delle linee di azione che l'associazione di categoria dei produttori italiani auspica. È evidente che l'introduzione di ogni nuovo requisito ha un impatto sulla produzione corrente e che le relative conseguenze devono sempre essere ben valutate, soprattutto in momento di mercato difficile come l'attuale e tenuto conto della composizione del tessuto produttivo europeo, costituito prevalentemente da imprese piccole e medie. Tuttavia l'alto livello medio di qualità dei prodotti italiani non ha da temere, ma solo da guadagnare da un innalzamento del livello minimo di conformità richiesto. Inoltre, è sempre utile sottolineare che maggiore è il campo coperto dalle norme europee, minore è lo spazio di azione lasciato ai marchi di qualità nazionali tuttora esistenti in alcuni dei paesi della UE, minori sono i residui ostacoli tecnici alla circolazione dei prodotti di un paese prevalentemente esportatore come l'Italia.

La sorveglianza sul mercato è un altro aspetto importante. Non serve innalzare il livello dei requisiti se non vengono effettuati controlli. Attualmente la sorveglianza della conformità dei prodotti di arredo alla GPSD non risulta sempre efficace ed è purtroppo attuata in modo differenziato da paese a paese (pur con strumenti di mutua comunicazione come il RAPEX, in sé efficaci). Il futuro aggiornamento della direttiva, insieme a nuovi strumenti legislativi comunitari, sembra debbano rendere più efficace l'azione di sorveglianza e ciò è visto senza dubbio positivamente dai produttori.

Una sempre maggiore armonizzazione europea e la definizione di un quadro sempre più coerente di regole certe di riferimento vanno nella direzione che i produttori auspicano e ciò vale anche per la sfera di applicazione della direttiva 2001/95/CE. Alcuni chiarimenti sarebbero opportuni, ad esempio sulle aree di sovrapposizione tra direttiva GPSD e altre direttive europee quando si tratti di arredi che incorporano, come accade sempre più frequentemente, dei meccanismi azionati tramite componenti elettrici (per esempio nei tavoli o scrivanie ad altezza regolabile). In tal caso, se è chiaro che i componenti elettrici debbano essere soggetti alle diret-

ive appropriate sulla sicurezza elettrica, è dubbio che il prodotto di arredo nel suo insieme abbia la necessità di essere considerato come macchina e che la sua sicurezza debba essere assicurata chiamando in causa ancora un'altra direttiva, quella sulla sicurezza del macchinario. A nostro avviso, la GPSD dovrebbe essere sufficiente a trattare anche questo tipo di mobili. La gestione di queste aree di sovrapposizione è attualmente diversa nei vari paesi della UE e sarebbe opportuno che l'approccio fosse armonizzato con interpretazioni univoche da parte delle autorità competenti.

Tracciabilità e responsabilità del produttore, efficace azione di sorveglianza, eliminazione delle aree di sovrapposizione e innalzamento ragionevole del livello di sicurezza richiesto sono aspetti che i produttori vorrebbero vedere migliorati nella nuova versione della GPSD e nella nuova generazione di norme tecniche destinate ad essere utilizzate come strumenti per la sua applicazione.

Marco Fossi

*Presidente CEN/TC 207 Furniture
Federlegno Arredo*

Normazione europea nel settore dei prodotti di consumo: funzionamento della Direttiva e ruolo del CEN

La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD) è lo strumento giuridico europeo che mira a garantire che soltanto prodotti sicuri siano venduti sul mercato dell'Unione europea. La nuova GPSD (2001/95/CE) è entrata in vigore il 15 gennaio 2004 con l'obiettivo di tutelare i consumatori nel rispetto delle norme e dei principi del mercato interno dell'UE.

La GPSD è spesso confusa con le direttive Nuovo Approccio che includono definizioni di requisiti essenziali per determinati prodotti, elencati in allegati, che sono giuridicamente vincolanti per tutti gli operatori economici dell'UE. La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è uno strumento della legislazione europea di secondo livello e non è direttamente applicabile in sede nazionale - che diventa tale dopo il completamento del processo di implementazione nella legislazione nazionale, che è un obbligo per tutti gli Stati membri dell'UE.

La Direttiva prevede solo una definizione generica di sicurezza, il che significa che tutti i prodotti ad uso dei consumatori che non sono coperti da specifica normativa di settore (direttive Nuovo Approccio in settori quali la sicurezza dei giocattoli, cosmetici, macchi-

nari, ecc.) venduti nell'Unione europea devono essere "sicuri" per essere in conformità con la legislazione europea.

In caso di assenza di una specifica normativa nazionale e data la definizione generica di sicurezza della GPSD, la presunzione di conformità con la normativa UE per i prodotti di consumo è legata alla valutazione della sicurezza dei prodotti tramite le norme nazionali che recepiscono norme europee volontarie (elaborato dagli organismi europei di normazione - CEN e CENELEC) i cui riferimenti sono stati citati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Oltre all'obbligo degli enti nazionali di normazione dell'Unione europea di recepire le norme europee nelle normative nazionali e di ritirare le disposizioni nazionali contrastanti, tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di pubblicare i riferimenti delle norme EN a supporto della citata GPSD a livello nazionale. Inoltre, la direttiva stabilisce che, in caso di assenza di riferimenti alle norme europee nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per valutare la conformità dei prodotti al requisito generale di sicurezza si devono considerare elementi quali:

- a) le norme europee non citate nella GUCE;
- b) le singole norme nazionali;
- c) le raccomandazioni della Commissione;
- d) i codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
- e) lo stato dell'arte e la tecnologia e la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

A gennaio 2013 i riferimenti a quarantasei norme europee elaborate dal CEN e CENELEC sono citati nella Gazzetta ufficiale ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Queste norme coprono una vasta gamma di prodotti molto diversi quali gli attrezzi ginnici, le biciclette e le altre attrezzature sportive, gli articoli per l'infanzia, gli accendini, le sigarette, i mobili, ecc.¹.

La versione attuale della GPSD definisce anche la procedura dettagliata per la pubblicazione dei riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e CENELEC nel settore dei prodotti di consumo, questa procedura varia sensibilmente rispetto a quella utilizzata dalla direttiva "nuovo approccio". Per consentire alla Commissione europea di poter pubblicare un riferimento, le norme devono essere conformi al requisito generale di sicurezza.

Quindi, in primo luogo, la Commissione europea, assistita dallo Standing Committee (Comitato Permanente) per la GPSD composto da rappresentanti degli stati membri definisce i requisiti di sicurezza specifici da rispettare dalle norme europee separatamente per i singoli prodotti o per gruppi di prodotti. Questi requisiti di sicurezza sono pubblicati



sotto forma di decisioni individuali della Commissione che sono rivolte agli organismi europei di normazione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Solo dopo la votazione positiva del Comitato e la pubblicazione delle Decisioni, la Commissione Europea è autorizzata ad assegnare i Mandati agli organismi europei di normazione. Questi mandati richiedono lo sviluppo di norme europee, in conformità ai requisiti di sicurezza per i singoli prodotti o gruppi di prodotti. Prima dell'accettazione di ogni nuovo mandato il CCMC (CEN-CENELEC Management Center) consulta tutti i membri nazionali CEN e CENELEC e invia una risposta formale alla Commissione. Se durante il processo, il CCMC ritiene necessario un finanziamento per sostenere lo sviluppo di nuove norme, o

la revisione delle norme esistenti per renderle in linea con i requisiti di sicurezza, esiste la possibilità di richiedere un sostegno finanziario da parte della Commissione europea in relazione al mandato. Nel 2010 la Commissione europea ha annunciato ufficialmente l'intenzione di rivedere la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e ha avviato una consultazione pubblica delle parti interessate a cui CEN e CENELEC hanno risposto con un contributo comune. In questo contributo CEN e CENELEC hanno chiesto una revisione della direttiva in direzione di un Nuovo Approccio che elenchi requisiti essenziali che i prodotti devono soddisfare per determinare la conformità con la legislazione europea. L'attuale procedura è considerata troppo gravosa, molto lenta e non sufficientemente trasparente. La prima bozza di revisione della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti prodotta dalla Commissione dovrebbe essere disponibile per l'inizio del 2013, anche se questa data è già stata rinviata più volte. Per il momento non è disponibile nessuna informazione ufficiale sul contenuto della nuova proposta.

Karolina Krzystek
*CEN CCMC Programme Manager
 Standards Department*

Mobili sicuri: l'approccio danese ai requisiti della Direttiva

Solo nove parole contenute nella GPSD dicono praticamente tutto: "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri" - considerando "produttore" non solo chi fabbrica il prodotto.

Queste nove parole sono molto importanti anche perché sanciscono che il produttore deve sapere che il prodotto è sicuro - non è sufficiente presupporre che esso è sicuro. Quindi la Danish Safety Technology Authority richiede che tutti i produttori adottino una qualche verifica della sicurezza. Si ritiene di particolare importanza:

- 1) *incidenti occorsi;*
- 2) *sorveglianza del mercato;*
- 3) *prodotti notificati alle autorità.*

In Danimarca, una notifica può essere anche anonima e, quello che è più importante - l'autorità deve reagire alle notifiche.

Come verificare che il prodotto è sicuro ?

Come in altre nazioni, sono accettate diverse tipologie di verifiche. Soprattutto, i produttori devono gestire le verifiche con la dovuta diligenza; questo vuol dire che essi non possono utilizzare qualsiasi tipo di docu-

Note

¹ L'elenco completo dei titoli e dei riferimenti alle norme europee sotto la GPSD (2001/95/EC) si può trovare al seguente collegamento web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:059:0004:0007:en:PDF>

² Contributo CEN e CENELEC alla consultazione pubblica sulla revisione della Direttiva sulla Sicurezza Generale Prodotti (2001/95/EC): http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/GPSD_consultation/GPSD_Results/docs/06_CEN-CENELEC_position_paper.pdf

mentazione ma devono valutare ogni documento fornito loro dagli eventuali subappaltatori. Questo tipo di attenzione include anche una valutazione in merito alla competenze dei laboratori che eseguono la verifica della sicurezza del prodotto.

Una valida documentazione potrebbe per esempio essere costituita da una valutazione del rischio secondo la procedura rilasciata per i prodotti di consumo, da un rapporto di prova ottenuto da un laboratorio competente o da altra documentazione utile, incluse prove interne eseguite dal produttore/fabbricante. La documentazione interna è spesso costituita da un insieme di rapporti di prova e valutazioni del rischio.

La dichiarazione contenuta nella GPSD che stabilisce che "un prodotto si presume sicuro quando soddisfa i requisiti delle relative norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) in conformità all'articolo 4" non è di molto aiuto, perché molto difficile ottenere l'inserimento delle norme europee relative alla sicurezza sui mobili nella lista pubblicata sulla GUCE - solo un paio di norme sono attualmente inserite come riferimento per la GPSD.

La maggior parte delle norme europee sui mobili, che contengono requisiti di sicurezza, sono quindi percepite esclusivamente come norme volontarie.

I problemi che incontriamo spesso sono sicuramente l'insufficiente informazione sul prodotto, le farraginose spiegazioni relative all'assemblaggio dei mobili e la non corretta esposizione delle istruzioni d'uso - anche se è chiaramente stabilito che questi aspetti fanno parte del prodotto stesso. Un problema con le istruzioni è un problema con il prodotto.

Le leggi danesi relative al mercato richiedono che al consumatore siano fornite le informazioni sia sugli aspetti positivi che sugli aspetti negativi. Gli aspetti positivi non sono mai un problema, perché ogni produttore vuole comunicare quanto siano fantastici i propri prodotti - ma la maggioranza dei produttori non vuole informare il consumatore in merito a quelli negativi. Un esempio di aspetto "negativo", per quanto riguarda i mobili, è che i contenitori cosiddetti "free standing" (non vincolati alla pareti) possono ribaltarsi, e questo ha già causato una serie di incidenti mortali.

Il fabbricante è solito dire: "Questo è il comune buon senso" - ma il problema è che "il buon senso" non è molto comune.

Prove e laboratori di prova

Se un produttore si basa sulle prove esegui-



te da un laboratorio esterno, una parte vitale della verifica della sicurezza è legata alla competenza del laboratorio di prova.

Ci sono numerosi i laboratori di prova in tutto il mondo - e questo è senz'altro positivo a seguito della concorrenza che si ingenera - ma in molti casi non è così positivo, quando si verifica realmente la competenza dei laboratori di prova. Sempre seguendo il concetto delle verifiche fatte con "scrupolosità" i produttori devono valutare la competenza dei laboratori di prova - molti produttori dicono: "oh, è accreditato" così deve essere buono. Purtroppo, non è così semplice.

Ci sono prove per le quali il sistema di accreditamento non garantisce la necessaria competenza di laboratorio, e ci sono una serie di laboratori di prova, in cui il anche l'apparecchiatura di prova non soddisfa i requisiti della norma o delle norme in questione. Perché sono ugualmente accettate?

Il problema è la competenza dei tecnici che valutano la prova, infatti la maggior parte non hanno - come definito nella norma ISO 17 025¹ - "dimestichezza" con i test e i metodi di prova. "Dimestichezza" significa che il valutatore tecnico deve conoscere tutti i dettagli del metodo di prova e deve essere a co-

noscenza di come si esegue la prova nella pratica.

Valutazione del rischio²

La maggior parte dei fabbricanti danesi fa riferimento alle norme europee in termini di adozione di requisiti di sicurezza sufficienti. Il problema con le norme europee riguarda il fatto che esiste un "ritardo intrinseco" dovuto ai compromessi a cui si deve sottostare in merito ai nuovi requisiti a seguito della procedura di inchiesta e approvazione delle norme stesse da parte del CEN.

La valutazione del rischio richiede una grande esperienza e solo i produttori più organizzati sono solito procedere con questo tipo di attività preventiva. Utilizzando lo schema GPSD per la valutazione del rischio, si devono prendere in considerazione i seguenti aspetti:

1) La probabilità di lesioni;

Note

¹ ISO 17015 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories"

² Vedere "Risk assessment guidelines for consumer products": http://ec.europa.eu/consumers/safety/committees/index_en.htm#rawg



- 2) La severità delle lesioni;
- 3) La serietà del rischio.

La valutazione deve includere sia l'utente previsto che l'utente non previsto - che un prodotto sia destinato ad un adulto non necessariamente significa che un bambino non lo possa utilizzare. C'è da sottolineare, inoltre, che la GPSD impone di avere una speciale attenzione per le categorie di consumatori più vulnerabili come bambini, anziani, persone diversamente abili. Infine è bene sapere che la valutazione deve considerare sia gli usi previsti gli "usi impropri" ragionevolmente prevedibili: questo non vuol dire "sedersi o stare in piedi sul tavolo" ma è previsto che possa succedere.

Stato dell'arte

È un equivoco molto frequente considerare un prodotto sicuro solo perché è rimasto in vendita per molto tempo. Sul mercato europeo sono ancora presenti molti prodotti, venduti da lungo tempo, ma che corrono il rischio di causare incidenti.

La maggiore informazione dei consumatori in merito agli incidenti che avvengono con i prodotti diminuisce la loro tolleranza nei confronti di questi spiacevoli avvenimenti.

Questo significa che ci sarà una più o meno costante richiesta di aggiornamento dei requisiti di sicurezza - e questo non è esattamente quello che il fabbricante vorrebbe, perché nuovi requisiti portano a costosi aggiustamenti nelle catene di produzione. Se però vogliamo avere mobili più sicuri questa è l'unica soluzione possibile.

Kjeld Bülow

Furniture Industry Advisor, Chairman of the Danish Standards Furniture Committee, S 256

Aspetti fondamentali dal punto di vista del consumatore

Introduzione

La Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GPSD)¹ ha stabilito un punto di riferimento della politica europea per la protezione dei consumatori sotto diversi aspetti. La GPSD mira a garantire un elevato livello di sicurezza per quei prodotti di consumo non coperti da specifica legislazione di settore (ad esempio, articoli per l'infanzia).

In attesa della revisione della GPSD, ANEC² e BEUC³, nel maggio 2010 hanno pubblicato un documento contenente una posizione comune in merito, specificando i punti chiave dal punto di vista del consumatore⁴.

Nell'autunno 2011, la Commissione ha riferito che la revisione della GPSD sarebbe stata parte di un "pacchetto relativo alla sicurezza del prodotto e alla sorveglianza del mercato" comprendente la GPSD revisionata, un nuovo strumento di sorveglianza del mercato unificato e un impianto pluriennale per la sorveglianza del mercato.

Revisione della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti

ANEC accoglie con favore la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, non solo come opportunità per rivedere i requisiti di sicurezza dei prodotti di consumo, ma anche per introdurre più efficaci e più rapide azioni nel caso di rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Vediamo i punti chiave da un punto di vista del consumatore.

La necessità di un quadro regolamentare più efficace, che consenta interventi sul mercato veloci e soluzioni affidabili a lungo termine, senza delegare le decisioni politiche agli organismi di normazione.

Un possibile punto di debolezza della GPSD attuale è che essa si basa quasi interamente su organismi europei di normazione per stabilire dettagliati requisiti di sicurezza per prodotti specifici. Inoltre, anche se permette ai legislatori di adottare requisiti specifici del prodotto sotto forma di misure da eseguire in situazioni di emergenza, il processo di adozione è ancora estremamente lento e la validità delle misure è sempre limitata nel tempo.

La principale preoccupazione di ANEC per quanto riguarda la procedura di normazione nell'ambito della GPSD è che la Decisione della Commissione, che specifica i requisiti di sicurezza che una norma europea dovrebbe contenere, non è giuridicamente vincolante. ANEC chiede un rafforzamento dei requisiti di sicurezza perché diventino veri e propri atti giuridici in analogia alle misure di attuazione della Direttiva sui Prodotti correlati all'Energia. La GPSD dovrebbe consentire la creazione di regole per prodotti specifici senza limitazioni, sia in termini di contenuto o di periodo di validità. Si potrebbe quindi decidere caso per caso, quale livello di dettaglio dovrebbe essere definito per le misure da intraprendere e quali aspetti lasciare alla normazione.

Inoltre, ANEC ritiene che le decisioni politiche che hanno un impatto diretto sulla protezione dei consumatori dovrebbe essere

prese a livello comunitario (ad esempio, pareri dei comitati scientifici della Commissione europea) e non delegate agli organismi di normazione. Un esempio è la fissazione di valori limite per il contenuto sostanze chimiche pericolose nei prodotti di consumo. Il ruolo della normazione dovrebbe essere limitato a fornire i mezzi tecnici attraverso i quali si ottiene il rispetto delle decisioni politiche.

Un'ulteriore carenza della GPSD attuale è la mancanza di una procedura di salvaguardia che consente agli Stati membri di esprimere un'obiezione formale a una norma (come l'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, 2009/48/CE). L'uso di una procedura di salvaguardia dovrebbe essere possibile anche prima che una norma è citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ANEC propone i requisiti per definire la forma dell'obiezione formale a una norma armonizzata, in dettaglio nel New Legislative Framework⁵, da incorporare nella revisione della DSGP.

La necessità di un impianto globale per la sicurezza dei consumatori, riguardante i prodotti e i servizi, che vede un rafforzamento della GPSD a fianco di un nuovo quadro giuridico orizzontale per la sicurezza dei servizi ai consumatori.

Al momento, la sicurezza dei servizi ai consumatori non è coperta da un atto legislativo europeo. Solo i prodotti utilizzati nel contesto di una fornitura di servizi sono contemplati dalla GPSD, purché il prodotto sia azionato direttamente dal consumatore. Tuttavia, questa disposizione risulta alquanto vaga.

La mancanza di un quadro giuridico per la sicurezza dei servizi è una delle principali preoccupazioni. Le attrezzature fieristiche, campo nel quale si sono verificati un elevato numero di incidenti gravi, è un buon esempio di un prodotto per il quale gli aspetti di sicurezza non sono coperti da alcuna normativa europea. La GPSD non copre gli aspetti di sicurezza relative alle operazioni di installazione, o la manutenzione di tali attrezzature, o la necessaria competenza del personale. Lo stesso si può dire per gli acquaservizi. Queste preoccupazioni evidenziano la necessità di colmare le lacune legislative esistenti in materia di sicurezza dei servizi.

Quindi ANEC ritiene necessario avere a disposizione un quadro giuridico europeo completo che copra la sicurezza sia dei prodotti di consumo che dei servizi.

La necessità di garantire la sicurezza dei prodotti che possono essere attraenti per i bambini.

Sempre più prodotti hanno una forma o sono decorati in un modo che li rende attraenti

per i bambini, per esempio una candela profumata che sembra una fragola, un accendino simile a una automobile giocattolo.

Non ci sono attualmente definizioni armonizzate, nella legislazione vigente, di ciò che rende un prodotto attraente per i bambini. Inoltre, la mancanza di specifici requisiti di sicurezza per tali prodotti suscita preoccupazione in quanto i bambini sono tra i soggetti più vulnerabili nella categoria dei consumatori.

Anche se ANEC è consapevole del fatto che non tutti questi prodotti rappresentano un rischio potenziale, consideriamo che comunque debbano essere sviluppati nuovi requisiti legali per garantire che questi prodotti siano davvero sicuri per i bambini. In particolare, consideriamo che la GPSD dovrebbe richiedere che un prodotto attraente per i bambini abbia le necessarie caratteristiche per essere sicuro per i bambini in tutte le condizioni d'uso e d'uso improprio prevedibile. Chiediamo anche l'introduzione una definizione di "prodotto attraente per i bambini" nella GPSD.

La necessità di fare esplicito riferimento alle "persone diversamente abili" nelle categorie di consumatori a rischio.

Per diversi anni, ANEC ha esercitato pressioni per migliorare la sicurezza e la fruibilità dei prodotti per gli anziani, così come per le persone diversamente abili⁶. Riteniamo che i prodotti tradizionali devono essere progettati in modo che il maggior numero di persone possa utilizzarli in modo sicuro, indipendentemente dall'età o dalla capacità degli utilizzatori. Se i prodotti tradizionali non soddisfano le esigenze di sicurezza di tutti i consumatori, significa che molti prodotti non possono essere utilizzati da una parte significativa e crescente della popolazione, tenendo conto delle attuali tendenze demografiche.

Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone diversamente abili⁷ è stata firmata da tutti gli Stati Membri e ratificata dall'Unione europea nel novembre 2009. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea⁸, hanno rafforzato i diritti delle persone diversamente abili.

ANEC chiede pertanto che la revisione della GPSD faccia esplicito riferimento a "persone diversamente abili" nella sua classificazione per la categoria di consumatori a rischio.

Proposta di regolamento sulla sorveglianza del mercato

ANEC plaude la Commissione per la sua intenzione di presentare un regolamento sulla vigilanza del mercato per aiutare a soddisfare l'aspettativa dei consumatori in merito ai

prodotti sicuri. Anche il mondo degli affari vuole una più efficace sorveglianza del mercato per garantire parità di condizioni con le quali competere. I nostri punti chiave in materia di miglioramento della sorveglianza del mercato UE sono i seguenti:

La necessità di rafforzare la sorveglianza del mercato

Anche la legislazione più severa e le norme diventano inutili se non vengono applicate. Nell'ambito del mercato interno, le autorità che vigilano sullo stesso, hanno la responsabilità di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, e garantire che solo prodotti conformi siano sul mercato. Purtroppo, la maggior parte delle attività di sorveglianza del mercato sono effettuati dagli Stati Membri esclusivamente e individualmente a livello nazionale. Questo porta a incongruenze e, soprattutto, prevede risorse insufficienti per sorvegliare i molti prodotti sul mercato. Come risultato, l'aspettativa dei consumatori di prodotti sicuri e conformi non è sempre soddisfatta.

Come ANEC ha sottolineato nel documento che esprime la sua posizione, emanato con ORGALIME⁹ nel 2009¹⁰, vi è una urgente necessità di istituire un quadro europeo per la sorveglianza del mercato, al fine di garantire la disponibilità di risorse sufficienti e di un approccio coerente alle attività di vigilanza del mercato in tutti gli Stati membri.

La proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dà l'opportunità di introdurre requisiti più esigenti sulle attività di sorveglianza del mercato degli Stati Membri (ad esempio, la necessità di controllare un numero minimo di prodotti di un certo tipo concordato a livello europeo). Tuttavia, questo sarebbe utile solo se ci fosse una mancanza di risorse delle autorità di vigilanza del mercato.

Crediamo che le sanzioni per gli operatori del mercato meno corretti, devono avere lo scopo di punire e scoraggiare (e servire a finanziare una maggiore sorveglianza del mercato). Si devono chiaramente stabilire le responsabilità della sorveglianza del mercato e delle autorità doganali e le conseguenti sinergie devono essere ottimizzate. Crediamo anche un'efficace sorveglianza del mercato ha bisogno di vedere i produttori, gli importatori e rivenditori che lavorano insieme per garantire una preventiva sorveglianza del mercato in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, e che svolgono le proprie attività di sorveglianza post-vendita.

La necessità di un più ampio accesso alle informazioni sui prodotti pericolosi

Il successo di qualsiasi azione di richiamo dipende dalla comunicazione delle informazioni ai consumatori. Quindi ANEC richiede

la diffusione preventiva e più ampia possibile delle informazioni relative a prodotti pericolosi. I risultati di una notifica dovrebbero essere a disposizione del pubblico al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e di aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato interno. Il RAPEX¹¹ potrebbe essere utilizzato come base per la diffusione delle informazioni, ma dovrebbe essere migliorato per fornire informazioni più dettagliate e renderlo più "consumer-friendly".

La necessità di un sistema relativo alle statistiche sugli incidenti finanziato dall'UE

Incidenti e infortuni impongono un onere gravoso a società ed individui nell'Unione europea. I dati sugli infortuni negli Stati membri si possono trovare utilizzando diverse fonti. Purtroppo, queste fonti sono limitate nella loro dimensione e portata, incomplete e insufficienti per identificare le cause esterne e le circostanze in cui si verificano incidenti e infortuni. I dati sugli incidenti e sulle lesioni sono fondamentali nella definizione delle priorità, nello sviluppo della politica e nella determinazione delle azioni di prevenzione. I dati sono inoltre necessari per valutare l'efficacia delle misure di prevenzione.

Crediamo che una banca dati relativa a incidenti e infortuni finanziata dall'UE sia fondamentale per l'attuazione di politiche effi-

caci. Molti Stati membri in questi ultimi anni hanno abbandonato i database nazionali e vi è la necessità che la Commissione intervenga per garantire la creazione di una banca dati che possa essere utilizzata per determinare dove sono necessarie misure politiche mirate, e per contribuire a valutare l'efficacia di tali misure.

Conclusioni

ANEC ritiene che i successi della GPSD nel corso degli ultimi 20 anni che hanno contribuito ad innalzare i livelli di tutela dei consumatori nell'Unione europea devono permettere un rafforzamento della stessa tramite l'integrazione di misure analoghe relative alla sicurezza dei servizi forniti ai consumatori. Tuttavia, la chiave per una più efficace protezione dei consumatori è un sistema meglio coordinato che comprenda maggiori risorse per la sorveglianza del mercato, tale da includere tutti gli Stati membri. ANEC ritiene che la proposta di Regolamento sulla vigilanza del mercato costituirà importanti e significativi passi avanti in tal senso.

Stephen Russel

ANEC Secretary-General

Sicurezza al top anche nel settore della puericultura, del gioco e del giocattolo

I prodotti destinati ai bambini, consumatori particolarmente deboli e acritici nell'individuare i possibili rischi insiti nel prodotto nel momento dell'acquisto, devono garantire il massimo della sicurezza nel corso del loro utilizzo.

Soprattutto per garantire il "top" della sicurezza, la "Direzione generale per la salute e i Consumatori (DG SANCO)" dell'Unione europea ha proposto al Parlamento europeo ed al Consiglio il testo della Direttiva "Sicurezza Generale dei Prodotti" (direttiva 2001/95/CE) - dagli stessi organismi approvata in data 3 dicembre 2001, ed ora in revisione -, che nelle sue premesse indica gli obiettivi della Direttiva stessa, obiettivi che rappresentano, per i produttori, le regole fondamentali per la produzione di articoli a norma:

"Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, la Comunità deve contribuire alla protezione della salute e alla sicurezza degli stessi (con) una normativa comunitaria orizzontale che introduca un requisito generale di sicurezza dei prodotti e contenente disposizioni in materia di obblighi generali di fabbricanti e distributori, in materia di controllo dell'applicazione dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti e in materia di scambio

rapido di informazioni e, in alcuni casi in materia di azioni a livello comunitario ...".

La succitata direttiva fa parte del pacchetto di direttive denominate del "nuovo approccio", vale a dire quelle norme comunitarie che si prefiggono sia la tutela e la sicurezza della salute del consumatore attraverso la determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza; sia il rispetto delle regole sancite dal Trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci; e stabiliscono la possibilità di far ricorso, da parte delle Autorità di controllo ed in ottemperanza alla "clausola di salvaguardia" (vedasi la parte relativa al Sistema RAPEX trattata nell'articolo introdotto), alle norme tecniche relative ai prodotti (norme UNI CEN) ed in particolare a quelle armonizzate, cioè quelle generalmente redatte su mandato o, quanto meno, pubblicate sulla "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Alla luce di quanto sopra, per un settore sensibile come quello che riguarda la produzione di articoli destinati ad essere utilizzati da un adulto, ma utile per accudire il bambino in tutte le sue fasi di crescita: da zero anni - culle, tettarelle, articoli per la somministrazione del cibo, ecc. - fino ai tre/quattro anni - girelli, fasciatoi, seggioloni, ecc. - ed in carenza di una direttiva "ad hoc" come esiste nel settore del giocattolo, settore sul quale mi riservo di intervenire più avanti, l'avere a disposizione una norma di riferimento, sia pur generale per una pluralità di manufatti, e valida su tutto il territorio del mercato dell'Unione europea, rappresenta un più che consistente aiuto per i nostri produttori.

È utile ricordare che l'industria italiana produttrice articoli di puericultura si posiziona quantitativamente tra i primi produttori sia nell'ambito dell'Unione europea sia sui mercati extra europei; mentre per quanto riguarda la qualità, il design, la funzionalità e la sicurezza dei suoi prodotti la possiamo considerare, senza temere alcuna smentita, leadership a livello mondiale.

Non per niente, la presenza attiva, attraverso l'UNI, degli esperti messi a disposizione della nostra industria nazionale fin dal 1992, anno di creazione del Comitato Tecnico 252 "Child use and care articles - Articoli di Puericultura" che opera nell'ambito del Comitato Europeo di Normazione - CEN, è particolarmente apprezzata da tutti i colleghi europei. L'impegno della nostra industria nel campo della normazione tecnica si è concretizzata con una intensa produzione di norme che rappresentano un più che valido supporto alla Commissione per l'applicazione della Direttiva "Sicurezza Generale Prodotti".

Note

¹ Direttiva 2001/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 Dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti

² ANEC, La voce europea dei consumatori nella normazione, www.anec.eu

³ BEUC, L'Organizzazione Europea dei Consumatori, www.beuc.eu

⁴ Vedere <http://tinyurl.com/35sfemv>

⁵ Decisione N. 768/2008/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 su una Struttura comune per la commercializzazione dei prodotti, e la Decisione abrogante del Consiglio 93/465/EEC, Allegato 1 - Articolo R9

⁶ Una priorità di ANEC è il "Design for All", ad esempio la progettazione di prodotti tradizionali e servizi in modo che quante più persone possibile possano utilizzarli, qualunque sia la loro età e abilità. Questo significa rispettare il diritto fondamentale del consumatore di avere accesso illimitato a prodotti e servizi.

⁷ Vedere <http://tinyurl.com/599r5h>

⁸ Vedere <http://tinyurl.com/367mr2>

⁹ The European Engineering Industries Association www.orgalime.org

¹⁰ Common ANEC/ORGALIME position paper, "Call for an effective pan-European market surveillance system", April 2009

¹¹ Sistema europeo di allerta rapido per i prodotti di consumo non-alimentati. Vedere <http://tinyurl.com/2guya3>

L'attività del CEN/UNI, relativa alla normativa Puericultura, si svolge attraverso il lavoro di sette Gruppi di Lavoro, due dei quali in carico al nostro Ente normatore, nello specifico: il gruppo che studia i prodotti destinati alla seduta e alla toilette del bambino (Gruppo 1) e quello (Gruppo 6) che analizza i fattori di rischio presenti in tutti gli articoli di Puericultura e ne armonizza, la dove possibile, le soluzioni tecniche che formeranno il bagaglio conoscitivo per una corretta attività ed una corretta presenza sul mercato degli operatori: produttori, importatore e distributori.

Grazie, quindi anche all'impegno del TC 252, la Commissione SANCO ha avuto modo di implementare i suoi campi di riferimento per valutare la conformità ed i livelli di rischio. Inoltre sempre sulla base del lavoro svolto in campo normativo dai Gruppi di lavoro che fanno capo all'UNI, la Commissione ha aperto un procedimento di "Mandato" per un'analisi più approfondita delle norme relative alla seduta del bambino e che, in particolare, coinvolge gli standard europei sui "Seggioloni" (High Chairs) e "Rialzo delle sedute" (Chair mounted Seats), norme predisposte con sotto la responsabilità di Gruppi di lavoro coordinati dall'Italia (UNI - Assogiocattoli).

Con questo progetto di "Mandato", lo scopo della Commissione SANCO è quello di inserire le norme predisposte per questo comparto quale punto di riferimento per l'applicazione della Direttiva "Sicurezza Generale Prodotti" ai prodotti sopraccitati.

Nel lungo *excursus* operativo, il TC 252 ha prodotto a tutt'oggi un trentina di norme "verticali", vale a dire riferite a specifici prodotti e/o argomenti - ad esempio la norma sui "Passeggini e Carrozze" piuttosto che il Technical Report (TR) 15775:2008; National translations of warnings and instructions for use in child use and care articles - che racchiude, come emerge più che chiaramente dal titolo, la traduzione in tutte le lingue



dell'Unione delle Avvertenze e delle Istruzioni, indicazioni richieste dalle singole legislazioni nazionali in funzione dell'applicazione della Direttiva oggetto del nostro articolo: nel caso italiano dal Codice del Consumo.

Nella box che segue, elenchiamo le norme tecniche armonizzate del settore della puericultura utili per l'applicazione della Direttiva 2001/95/CE - "Sicurezza Generale Prodotti" - (GUUE-C59: 28/02/ 2012).

CEN/TC 252 - ARTICOLI DI PUERICULTURA

EN 1273:2005 Articoli per puericultura	Girelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 1400-1:2002 Articoli per puericultura	Succhiatti per neonati e bambini piccoli - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto
EN 1400-2:2002 Articoli per puericultura	Succhiatti per neonati e bambini piccoli - Parte 2: Requisiti meccanici e prove
EN 1400-3:2002 Articoli per puericultura	Succhiatti per neonati e bambini piccoli - Parte 3: Requisiti chimici e prove
EN 1466:2004 Articoli per puericultura	Sacche porta bambini e supporti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 1466:2004 Articoli per puericultura	Sacche porta bambini e supporti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 12586:1999 Articoli per puericultura	Trattieni succhiatti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 12586:1999/AC:2002	
EN 13209-1:2004 Articoli per puericultura	Zaini porta-bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova - Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio
EN 14344:2004 Articoli per puericultura	Seggiolini per bambini per biciclette - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 14350-1:2004 Articoli per puericultura	Dispositivi per bere - Parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove



Infine, un accenno al rapporto esistente tra la normativa generale sulla sicurezza dei prodotti e quella specifica del settore del giocattolo.

Contrariamente a quanto sino ad ora analizzato a livello di normativa comunitaria relativa agli articoli di puericoltura, per quanto riguarda la sicurezza dei giochi e dei giocattoli gli operatori del settore dispongono di una Direttiva "ad hoc": la Direttiva 2009/48/CE "Sicurezza Giocattoli" che, pur specifica del comparto, prevede un collegamento con la Direttiva "Sicurezza Generale Prodotti".

Infatti, nella nuova versione della Direttiva sulla sicurezza dei giochi e dei giocattoli si fa esplicito riferimento alla Direttiva 2001/95 là dove, ne considerando 4, si precisa:

"I giocattoli sono parimenti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che si applica in modo complementare alle legis-

lazioni specifiche di settore".

Del resto questo collegamento con le direttive "Nuovo Approccio" specifiche settoriali, esiste anche nella Direttiva generale 2001/95 quando all'articolo 1, comma 2:

"... Ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.

Se dei prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presente direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. ..."

Giusto per dovere di cronaca, vorremmo ricordare che anche la Direttiva relativa alla sicurezza dei giocattoli viene applicata facendo ricorso alle norme armonizzate della serie EN 71; norme che permettono al settore di produrre articoli conformi ai requisiti

generali di sicurezza previsti dalla direttiva 2009/48 relativamente agli aspetti meccanico fisici, di infiammabilità e di presenza e di rilascio di sostanze chimiche.

Giovanni Battista Orsi

Assogiocattoli - Ufficio Normative e Sicurezza

Mobili per infanzia: impatto dello studio sui rischi degli articoli per puericoltura

La sicurezza dei bambini è una priorità

La sicurezza è spesso un equilibrio tra l'essere al sicuro da un infortunio e le altre esigenze relative agli articoli di puericoltura, per esempio, che il prodotto sia adeguato allo scopo oltre a soddisfare le esigenze dei consumatori e le loro aspettative.

La sicurezza dei prodotti per puericoltura dipende strettamente da:

- lo stadio di sviluppo del bambino (capacità, peso, età, ecc);
- l'uso previsto o prevedibile del prodotto, tenendo presente il comportamento "imprevedibile" di un bambino. Questo comportamento imprevedibile espone i bambini a lesioni provocate secondo modalità che differiscono da quelle degli adulti, rendendo i bambini soggetti particolarmente vulnerabili;
- i rischi che il prodotto presenta nell'ambiente in cui il prodotto e il bambino entrano in contatto tra loro.

La situazione più devastante che un genitore può sperimentare è la perdita di un figlio. Nonostante il desiderio travolgente dei genitori di mantenere i loro figli al sicuro, gli infortuni e gli incidenti mortali avvengono ad un ritmo allarmante, in genere perché durante le nostre vite sempre molto occupate dimentichiamo alcune regole fondamentali di sicurezza. Gli incidenti che avvengono con i bambini non sono accettabili, e tutti siamo coinvolti. Questo è il motivo per cui in tutto il mondo i regolamenti e la normazione si sviluppano ogni giorno di più, per risolvere i problemi di sicurezza, verificare i prodotti immessi sul mercato ed eliminare i rischi.

Regolamenti e norme per coprire i rischi prevedibili

L'Europa è il primo continente ad aver preso misure intese a regolamentare la sicurezza dei prodotti dedicati ai bambini.

Mentre la sicurezza dei giocattoli è coperta da una specifica direttiva fin dal 1988, gli altri prodotti destinati ai bambini ricadono nello scopo delle norme citate nell'ambito della direttiva sulla sicurezza generale dei prodot-

ti. Anche se la direttiva stabilisce i principi generali relativi alla sicurezza dei beni di consumo, e stabilisce le condizioni necessarie per il richiamo dei prodotti pericolosi a livello europeo, non fornisce però specifici requisiti applicabili.

I lavori di normazione sui mobili per bambini è iniziata nei primi anni '90 e, quando la GPSD è stata pubblicata, alcune norme erano già disponibili. Tuttavia, in questo settore, vi è una vasta gamma di prodotti con problemi di sicurezza che devono essere risolti.

L'innovazione è costante e ricca di spunti. Nuovi prodotti, nuove funzioni, nuovi progetti sono sviluppati costantemente per tenere e garantire i bambini più piccoli in un ambiente sicuro, piacevole e confortevole, mentre i genitori possono concentrarsi sulla propria vita. E per tutte queste è necessario mantenere aggiornate le norme esistenti e, per alcuni aspetti, pensare a nuovi documenti normativi.

Uno studio sui pericoli e sui rischi

Poiché la GPSD prevede che le norme europee siano elaborate dagli organismi europei di normazione per garantire che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza della direttiva, la Commissione ha commissionato uno studio nel 2006.

Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la sicurezza di diversi articoli per l'infanzia, che sono comunemente utilizzati per la cura dei neonati e dei bambini da 0 fino a 5 anni di età, in collaborazione con le autorità nazionali, gli organismi nazionali di normazione, le associazioni dei consumatori, organizzazioni che salvaguardano la sicurezza dei prodotti, gli operatori economici e i laboratori di prova.

Numerosi prodotti evidenziati da questo studio sono mobili, come materassi per lettini per bambini, lettini sospesi, seggioloni, seggiolini per auto, sedie per bambini, ceste per i giochi dei bambini, sponde letto, lettini e lettini convertibili. Sono state elencate anche altre categorie di prodotti come prodotti di ausilio per il bagno (seggiolini da bagno e vasche da bagno), prodotti tessili per dormire quali piccoli sacchi a pelo, piumini o para urti per culle. Sono stati considerati anche i vestiti per bambini.

Uno studio più recente, che comprende anche mobili per bambini, come nuovi tipi di letti (lettini con forme di fantasia) o sgabelli passo per i bambini tra marsupi fionda, scarpe per bambini, "static walker" o anche cuscini per nursery e riduttori per bambini da applicare al WC.

Per tutti questi prodotti, lo studio ha raccolto statistiche sugli incidenti e sulle lesioni nell'Unione Europea e nel mondo e ha effettuato una valutazione completa dei rischi,

sulla base di una identificazione dei principali rischi e una valutazione degli scenari in cui i prodotti sono inseriti.

Si è così stabilito uno schema per lavori di normazione, pubblicato sotto forma di una decisione alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le due prime decisioni sono stati pubblicate nel 2010 e riguardano la sicurezza degli ausili per il bagnetto e prodotti per l'ambiente in cui i bambini dormono, altre decisioni sono attese per i prossimi mesi.

Pericoli e rischi

Le norme relative alla utilizzazione degli articoli per puericoltura dovrebbero essere sempre formulate tenendo a mente i bambini e la loro sicurezza e non ci sono dubbi sull'importanza di ridurre le lesioni che i prodotti potrebbero causare ai bambini.

Gli articoli per puericoltura dovrebbe essere progettati con lo scopo di renderli sicuri. I pericoli dovrebbero essere eliminati, ove possibile.

Pericoli chimici

La vulnerabilità intrinseca e precoce dei bambini piccoli in combinazione con i loro diversi stadi di sviluppo e di apprendimento, li espone a potenziali rischi chimici, in funzione della gamma di tipi di utilizzo e di articoli per puericoltura, in continua evoluzione, a cui hanno accesso sia intenzionalmente che casualmente. Questo fatto è di fondamentale importanza in quanto i pericoli chimici rappresentano uno dei rischi più 'invisibili', e a lungo termine, anche rispetto ai pericoli meccanici o termici.

Le proprietà chimiche dei materiali utilizzati per la produzione e confezionamento degli articoli per puericoltura, come pure le sostanze e i preparati utilizzati nel trattamento e nel rivestimento dei materiali, possono generare diversi rischi: rischi derivanti dall'ingestione, dal contatto con la pelle e dall'inhalazione di materiali che possono avere una tossicità acuta dannosa o cronica, cancerogena o mutagena, e/o effetti allergici, corrosivi e/o irritanti. Per poter stabilire il corretto requisito è indispensabile che la valutazione del rischio richieda una combinazione tra livello di pericolosità ed esposizione. Il regolamento REACH¹ sulle sostanze pericolose, pubblicato nel 2006 servirà a completare la

Note

¹ REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, è il Regolamento della Comunità europea sulle Sostanze Chimiche e il loro uso sicuro (CE 1907/2006). Si occupa della registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. La legge è entrata in vigore il 1° giugno 2007.

valutazione specifica del rischio condotta sui prodotti per l'infanzia.

Pericoli meccanici

Per valutare l'incidenza dei pericoli meccanici si devono considerare i dati antropometrici disponibili, tenendo conto del comportamento dei bambini in funzione della loro età, del caso in cui il bambino è sorvegliato o meno quando utilizza un prodotto e anche dell'accesso del bambino a caratteristiche pericolose.

La funzione protettiva di qualsiasi prodotto deve essere valutata prima di consentire la stesura dei relativi requisiti e di regole per evitare i pericoli. I pericoli meccanici da prendere in considerazione sono stati identificati come segue:

- a) pericolo di intrappolamento, in aperture o fori;
- b) pericoli derivanti da parti in movimento;
- c) pericoli derivanti da prodotti progettati per ripiegarsi;
- d) pericoli legati al rilascio accidentale di dispositivi di fissaggio;
- e) pericoli di aggrovigliamento legati alla lunghezza dei cavi liberi o cappi (soffocamento);
- f) pericoli dovuti alle parti sporgenti;
- g) pericoli di ingestione di piccole parti, imbottiture o teli di plastica;
- h) pericoli dovuti agli spigoli vivi;
- i) pericoli dovuti alla stabilità e all'integrità strutturale del prodotto.

Pericoli termici

I pericoli termici sono quelli associati all'infiammabilità e alle caratteristiche di combustione dei materiali, al contatto con superfici calde e fredde e liquidi, al contatto con le fiamme, al contatto con i prodotti che si fondono per il riscaldamento e per il surriscaldamento o l'esposizione di un bambino a temperature molto basse.

Pericoli legati alla non corretta informazione

Per i casi in cui il pericolo non può essere eliminato o ridotto al minimo tramite una corretta progettazione o a misure di salvaguardia, si devono fornire dettagliate informazioni sul prodotto. Tuttavia le informazioni relative al prodotto non devono essere utilizzate in alternativa alla progettazione sicura. La sicurezza "intrinseca", che non richiede alcuna ulteriore azione umana, è il mezzo più efficace per prevenire incidenti e infortuni connessi ai prodotti.

Catherine Follin Arbelet

Convenor CEN/TC 207/WG 2

Requirements for children's and nursery furniture (SGS-CTS)